



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Il Procuratore della Repubblica

N. /14 Prot .
2014

Milano, 03 Ottobre

Oggetto: Disposizioni sul coordinamento dei Dipartimento II, VI ed Esecuzione penale

Il Procuratore della Repubblica

PREMESSO

che il Procuratore della Repubblica deve assicurare “ il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale” (art. 1 comma 2 D.lgs n.106/2006);

che in applicazione dei ” Criteri organizzativi dell’ufficio” il coordinamento del II Dipartimento (Reati contro la P.A.), è attualmente attribuito al Procuratore Aggiunto Alfredo Robledo;

che incombe sul Procuratore della Repubblica la responsabilità di assicurare la ”credibilità e l’efficacia della azione giudiziaria” dell’Ufficio, adottando gli opportuni e necessari provvedimenti organizzativi, in conformità con i vigenti Criteri di organizzazione dell’Ufficio, come pubblicati in data 26 giugno 2014 e successivamente integrati;

RILEVATO

che sussiste una situazione di criticità nella gestione da parte del Proc. Agg. Robledo del coordinamento del II Dipartimento (Reati contro la P.A. e reati ambientali), criticità che hanno caratterizzato la interlocuzione del Proc. Agg. Robledo con il Procuratore, con i colleghi Procuratori Aggiunti e la organizzazione del II Dipartimento;

nello specifico:

1. Mancata informativa al Procuratore

Il Proc. Agg. Robledo ha sistematicamente disatteso il dovere, espressamente indicato nei “Criteri di organizzazione dell’Ufficio” (sia nel testo del 29.5.2006 che in quello del 26.6.2014) di puntuale preventiva informativa al Procuratore della Repubblica degli sviluppi rilevanti delle

indagini e delle iniziative in corso, tanto che oltre a numerosi richiami verbali sono dovuti intervenire anche richiami scritti.

Si citano come esempio:

Stralcio dal Proc. 16345/11 mod. 21 RGNR dove con nota 4 luglio 2012 (Prot. n.117/2012) contestavo al Proc. Agg. Robledo di non avermi fornito informazione alcuna sulla iniziativa di Stralcio dal Proc. 16345/11 mod. 21 RGNR, con conseguenti iscrizioni di indagati ed attività di indagine rilevanti, attuate sin dagli inizi del mese di maggio.

Quest'ultima vicenda, indicativa del ripetersi dei casi di mancata informativa su indagini rilevanti, ha indotto lo scrivente Procuratore ad indirizzare lo stesso 4 luglio 2012 al Proc. Agg. Robledo una richiesta di informativa di carattere generale che di seguito si trascrive:

“”

Oggetto: Indagini in corso nel II Dipartimento

Al Procuratore Aggiunto Alfredo Robledo

Faccio seguito alla mia del 4.7.2012 in ordine alla indagine cd “Fonsai” ed allo stralcio operato con conseguenti iscrizioni.

Del merito della vicenda, come ho detto, ci occuperemo in un incontro da fissare prossimamente. Peraltro ad evitare che possano sorgere o persistere ulteriori “disguidi” ed in adempimento della disposizione di cui ai “ Criteri di organizzazione dell’Ufficio per il biennio 2006/2007” adottati il 29.5.2006 dal Procuratore della Repubblica Minale:

“- tengono informato il Procuratore della Repubblica sulle indagini rilevanti condotte nell’ambito dei procedimenti trattati dai Dipartimenti di cui sono rispettivamente coordinatori; lo terranno aggiornato, altresì, sui procedimenti caratterizzati da particolare gravità dei reati, allarme e risonanza sociale nonché, anche in funzione dell’uniformità di orientamento della Procura, sulle questioni di principio nuove o di speciale delicatezza;” (pag. 35)

ti prego di volermi trasmettere un elenco di tutte le indagini “rilevanti” in corso nel II Dipartimento, con menzione dei magistrati assegnatari, sintetiche indicazioni sull’oggetto e lo stato del procedimento.

A seguito della nota che mi vorrai far pervenire, con cortese sollecitudine e con nota Riservata direttamente a mie mani, mi riservo di fissare un incontro per l’esame di uno o più procedimenti ovvero di chiederti atti in visione.

Milano 4 luglio 2012

*Il Procuratore della Repubblica
Edmondo Bruti Liberati*

“”

Sotto il profilo della mancata informativa rileva anche la vicenda di cui al successivo punto n. 4.

Con la mancata informativa al Procuratore non solo dal punto di vista formale si è violato il dovere di informazione al soggetto che ha la responsabilità dell’ufficio, ma dal punto di vista sostanziale è stato di fatto precluso al Procuratore di esprimere le proprie valutazioni, eventuali indicazioni o suggerimenti prima che iniziative di indagine fossero adottate ed inoltre sono stati posti in situazione di grave imbarazzo i sostituti i quali si sono trovati in più occasioni nella paradossale situazione di dover informare direttamente il Procuratore “scavalcando” il Procuratore Aggiunto di riferimento, ovvero di concorrere con quest’ultimo nella violazione del dovere di

informativa. L'atteggiamento del Proc. Agg. Robledo è del tutto anomalo e unico in un ufficio di Procura in cui il rapporto di informazione, scambio di opinioni, trasmissione in visione di bozze di documenti si sviluppa costantemente e quotidianamente, senza particolari formalità, con tutti gli altri Procuratori Aggiunti e con tutti i sostituti. Con nessun altro Procuratore Aggiunto lo scrivente Procuratore si è trovato nella necessità di dover richiedere per iscritto una informativa di carattere generale sulle indagini rilevanti, come accaduto con la sovra riportata nota del 4 luglio 2012, che ebbe peraltro riscontro solo in data 25 ottobre 2012.

2. Inadeguata organizzazione e gestione del II Dipartimento

Nonostante le precise indicazioni delle circolari del Csm e le sollecitazioni dello scrivente Procuratore, il Proc. Agg. Robledo non ha mai convocato le prescritte riunioni di Dipartimento. Le uniche due tenutesi, una all'inizio del quadriennio ed una al termine, sono state convocate direttamente dallo scrivente Procuratore. A sostegno della sua impostazione il Proc. Agg. Robledo sostiene esser preferibili i contatti quotidiani con i singoli colleghi del Dipartimento.

Le argomentazioni con le quali il Proc. Agg. Robledo sembra rivendicare la decisione di non tenere le prescritte riunioni di Dipartimento sono inaccettabili e peraltro trovano un riscontro, altrettanto inaccettabile, nella mancata trasparenza della assegnazione delle indagini per i procedimenti in materia di P.A., che costituisce il nucleo più sensibile delle competenze del II Dipartimento.

Nella relazione redatta in data 25 ottobre 2012, a richiesta dello scrivente Procuratore sulla attività del II dipartimento in preparazione del Bilancio di Responsabilità sociale 2011/2012, il Proc. Agg. Robledo scrive testualmente “ *Vi è poi all'interno del Dipartimento stesso un Gruppo di lavoro composto dal Sost. Proc. Roberto Pellicano, Sost. Proc. Paolo Filippini e dal sottoscritto che si occupa soprattutto di indagini relative a fatti corruttivi*”.

In sostanza il Proc. Agg. Robledo ammette e rivendica che l'assegnazione delle indagini per i procedimenti in materia di “ fatti corruttivi”, cioè il nucleo più sensibile delle competenze del II Dipartimento sia avvenuta con la creazione di fatto di un “Gruppo P.A.”, composto da due sostituti, articolazione organizzativa adottata dal Proc. Agg. senza previa consultazione in riunione di dipartimento e mai sottoposta al Procuratore della Repubblica. La successiva cooptazione di fatto in tale “Gruppo P.A.” di altri sostituti è avvenuta senza alcun criterio di trasparenza. Tutto ciò ha determinato comprensibili tensioni all'interno del Dipartimento che sono chiaramente emerse nella riunione di Dipartimento convocata dal sottoscritto, tenutasi in data 2.7.2014, come risulta dal verbale redatto all'esito.

3. Mancato coordinamento con gli altri Dipartimenti

Il Proc. Agg. Robledo ha dimostrato di non essere in grado di gestire un rapporto di coordinamento con altri Procuratori Aggiunti ogni volta che si prospettasse la necessità di una collaborazione in seguito all'emergere di filoni investigativi che coinvolgessero la specializzazione di due Dipartimenti, prospettando alternativamente il trasferimento al II Dipartimento della intera indagine, anche se eventualmente in fase già avanzata, ovvero lo spezzettamento delle indagini, con rischi di sovrapposizione. Con il suo atteggiamento il Proc. Agg. Robledo ha di fatto sempre precluso la possibilità di una proficua collaborazione con il I Dipartimento (reati fiscali societari e fallimentari) che avrebbe dovuto essere naturale.

Esemplari dell'atteggiamento del Proc. Agg. Robledo, nel senso di rendere impossibile il normale coordinamento che opera tra tutti gli altri Dipartimenti, sono le vicende relative al cd. "Caso San Raffaele" con riferimento ai rapporti con il II Dipartimento e al caso "Corruzione Expo" con riferimento al Dipartimento DDA, che hanno avuto ampia trattazione in sede di Csm.

Diversi sono stati i procedimenti istruiti dal Proc. Agg. Robledo per reati di competenza di altri dipartimenti, senza che venisse attivato il coordinamento ovvero la doverosa informazione al Procuratore. A solo titolo di esempio, tra i casi più rilevanti che hanno avuto, in alcune occasioni, anche grande eco sulla stampa, si segnalano ulteriormente:

- Proc. n. 23122/09 mod. 21
- Proc. n. 35384/10 mod. 21
- Proc. n. 25480/13 mod. 21
- Proc. n. 6700/11 mod. 21.

4.Gestione somme in sequestro

Nell'ambito del p.p. n. 32103/09 mod. 21 (già 23937/08 mod. 21) , unico assegnatario il Proc. Agg. Robledo, definito con sentenza in data 7 marzo 2014 della Corte di Appello di Milano con assoluzione di tutti gli imputati con la formula " il fatto non sussiste" è emerso quanto segue.

Lo scrivente Procuratore ebbe a ricevere in data 10 luglio 2012 la nota datata 9.7.2012 Prot. N. 2012/44433 a firma dell'Amministratore delegato di Equitalia che di seguito si trascrive:

"Oggetto Procedimento penale n. 32103/09 mod. 21 (già 23937/08 mod.21)

Egregio Signor Procuratore, in relazione al procedimento penale in oggetto ed alla corrispondenza intercorsa con la Banca Carate Brianza, che per completezza informativa si allega in copia alla presente, si rappresenta che la scrivente Società, a tutt'oggi, non ha ricevuto dalla citata Banca alcuna comunicazione di avvenuta intestazione al "Fondo unico giustizia", ai sensi del art. 2 del D.L. n. 143/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 181/2008, delle risorse oggetto di sequestro penale e, tantomeno, l'accredito degli interessi maturati sul capitale oggetto di misura cautelare. Alla luce di quanto premesso, la scrivente Società, per ottemperare ai propri obblighi istituzionali, chiede conferma delle date dei provvedimenti giudiziari inerenti al procedimento penale in oggetto con cui si è disposto il sequestro e la restituzione delle somme agli aventi diritto, nonché l'importo delle risorse originariamente sottoposte a misura cautelare. ...".

Alla nota di cui sopra era allegato carteggio intercorso nei mesi precedenti tra Equitalia e Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza. Lo scrivente Procuratore trasmise in data 12.7.2012 la nota di Equitalia, con allegati al Proc. Agg. Robledo.

Occorre anzitutto rilevare che da oltre venti anni era prassi consolidata presso la Procura della Repubblica di Milano che somme in sequestro di entità rilevante venissero depositate su un conto acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia del Palazzo di Giustizia, nominando come custode il Direttore della Agenzia, senza alcuna spesa. Con questa prassi si evitava che i singoli P.M. si trovassero nella situazione di dovere scegliere, al di fuori di ogni procedura , un proprio istituto di credito. In alternativa, le somme in sequestro venivano lasciate presso gli istituti dove già si trovavano, sempre affidate gratuitamente in giudiziale custodia al direttore della sede.

Il problema è stato superato con la istituzione del F.U.G. - Fondo Unico Giustizia, fondo al quale devono essere versate, dall'inizio del 2009, tutte le somme sequestrate nell'ambito di

procedimenti penali (art 61 comma 23 D.L n.112/2008 convertito in L. n. 133 /2008 e art. 2 D.L. n. 143/2008 convertito in L. n.181/2008).

A seguito dei Provvedimenti adottati dal P.M. Robledo nel procedimento in questione si sono verificate le seguenti situazioni:

- Non è stato dato corso a quanto disposto dalla normativa , in vigore dal 2009, in ordine al versamento delle somme sequestrate al Fondo Unico Giustizia, cui sono stati versati solo nel 2012 gli interessi.
- Rilevantissime somme di denaro in sequestro (per oltre 170 milioni di Euro) sono state depositate, per decisione del P.M. Robledo, presso *Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza* e presso *Banca di Credito Cooperativo di Barlassina*, senza che sia stata data motivazione alcuna della scelta di tali Banche.
- Il P.M. Robledo nominava diversi custodi giudiziari in relazione ai conti di deposito di somme di denaro presso le due banche sopra citate, mentre con riferimento ad altri conti (per l'importo complessivo di circa 3 milioni di Euro) presso Banca Intesa San Paolo manteneva il sequestro dei conti correnti presso la stessa banca, nominando, in questo caso senza spese, custode il direttore della filiale.
- Di tali discrezionali rilevanti scelte, in ordine alle banche e ai custodi, il P.M. dott. Robledo non ha dato alcuna previa informazione allo scrivente Procuratore, dapprima nella veste di Procuratore Aggiunto coordinatore del II Dipartimento e quindi di Procuratore della Repubblica , né ha ritenuto di fornire dettagliate spiegazioni dopo la trasmissione della nota di Equitalia del 9 luglio 2012.
- La completa ricostruzione della vicenda, in particolare per quanto attiene alle somme liquidate ai custodi, alla attività dagli stessi svolta, nonché al rendimento dei depositi è ancora in corso. Infatti solo dopo la definizione del procedimento con la sentenza di appello sopra citata lo scrivente Procuratore si è attivato per acquisire dall'archivio gli atti del procedimento.

5. Menzione di dati coperti da segreto della indagine in atti diretti dal Proc. Agg. Robledo al Csm

Il Proc. Agg. Robledo nell'esposto datato 12 marzo 2014 diretto al Csm (nonché al Presidente della Corte di Appello di Milano, Presidente del Consiglio Giudiziario, al Procuratore Generale di Milano e all'Avvocato Generale di Milano) ebbe a fare riferimento ad una delicatissima indagine in fase di segreto investigativo, allegando atti del procedimento parzialmente omissati.

Lo scrivente Procuratore, appreso del fatto, con nota 18 marzo 2014 (Prot. ris. n. 3276/14), diretta al CSM si vedeva costretto a far valere, anche nei confronti del Csm, il segreto investigativo sulla integralità degli atti trasmessi dal Proc. Agg. Robledo.

Si riporta di seguito la nota di cui sopra:

“”Nel primo pomeriggio di ieri 17 marzo ho preso visione di copia della nota datata 12 marzo 2014 a firma del Procuratore Aggiunto dott. Alfredo Robledo, che il collega aveva depositato in copia, con la nota di accompagnamento che allego, presso la mia segreteria nella mattina di sabato 15 marzo u.s..

Al punto C), fogli n. 9 a 11, della nota del dott. Robledo si fa riferimento ad indagini relative a “reati contro la Pubblica amministrazione” e ad “episodi corruttivi nell’ambito della Sanità Lombarda” (ivi foglio n.10); si menzionano altresì nominativi dei due magistrati, Dott. Claudio Gittardi e dott. Antonio D’Alessio, assegnatari dell’indagine.

In ordine al contenuto della nota del dott. Robledo si è riferito, con stralci testuali del documento, in un articolo sul quotidiano “Il Fatto quotidiano” in edicola già sabato 15 marzo, con più ampi dettagli e citazioni testuali in un articolo pubblicato su “Il Corriere della sera” di lunedì 17 marzo; infine sempre ieri 17 marzo nel pomeriggio, il testo integrale in PDF del documento a firma del dott. Robledo è stato pubblicato sul sito on line del settimanale “Panorama”, omessa solo la intestazione e le autorità in indirizzo.

Le indagini menzionate nella nota del dott. Robledo sono in una fase delicatissima delle indagini preliminari e coperte dal segreto investigativo. Nonostante la già avvenuta improvvisa divulgazione sulla stampa di tutto il testo di cui al punto C) sopra menzionato, almeno al momento, non risultano divulgati gli allegati n. 19, 20, 21, 22, 22bis, 23 e 24.

La eventuale diffusione degli allegati di cui sopra, nonostante la copertura, non so quanto efficace, con tratto nero del numero di registro dei procedimenti e di alcune parti dei testi, potrebbe, con elevato grado di probabilità, consentire la individuazione del/dei fascicoli con grave danno per il prosieguo delle indagini.

Comunico pertanto alle SS.LL., cui la nota del dott. Robledo è stata indirizzata con relativi allegati, che sulle indagini cui si fa riferimento al punto C) ed in particolare sui relativi allegati intendo far valere e faccio valere, anche nei confronti delle SS.LL. e degli organismi di governo autonomo, Consiglio Giudiziario e Csm, il segreto investigativo.

Nel mentre assicuro che darò immediata comunicazione non appena tale esigenza di segreto investigativo fosse, anche solo in parte, superabile, sono certo che sarà adottata, con particolare riferimento agli allegati sopra menzionati, ogni opportuna iniziativa atta ad assicurare il segreto investigativo.””

Con nota n. 4446/14 Prot. ris. del 9 aprile 2014 diretta al Consiglio Superiore della Magistratura lo scrivente Procuratore si trovava nella necessità di far valere il segreto investigativo anche con riferimento ad una nota datata 7 aprile 2014 del Proc. Agg. Robledo.

Con successiva nota diretta al Csm in data 12 maggio 2014 lo scrivente Procuratore comunicava che:

“dopo l’ esecuzione nella giornata dell’8 maggio di misure cautelari disposte dal Gip nel Procedimento n. 948/11 mod. 21 sono venute meno le ragioni di tutela del segreto investigativo con riferimento ai documenti prodotti dal Proc. Agg. Robledo.”

Dalla vicenda emerge che il Proc. Agg. Robledo con le produzioni versate al Csm aveva determinato un rischio di disvelamento delle indagini in corso ed inoltre, senza alcuna interlocuzione con il sottoscritto Procuratore, aveva ritenuto di poter autonomamente disporre di corrispondenza interna riservata e di un atto del procedimento (Richiesta di applicazione di misura cautelare) e di autonomamente decidere se e cosa doveva essere omissato; con ciò ponendo il Procuratore nella sgradevole situazione di dove far valere nei confronti del Csm il segreto investigativo.

6. Rapporti con la Polizia Giudiziaria

Una prassi diffusa presso le Procure della Repubblica suggerisce che, salvo casi eccezionali, le indagini a carico di appartenenti ad una forza di Polizia siano affidate ad una struttura della stessa forza di Polizia, con le opportune cautele onde evitare danni alle indagini.

Il Proc. Agg. Robledo in alcune occasioni ha adottato una linea diversa creando problemi e tensioni in particolare con riferimento alle articolazioni milanesi della Polizia di Stato. Emblematica di questo atteggiamento è la vicenda di cui alla nota n. 150/13 Prot. Ris. del 19.7.2013 diretta al Proc. Agg. Robledo in cui, con riferimento ad una indagine a carico di personale Polfer, rilevavo come fosse stata disposta una perquisizione nei locali del Commissariato Polfer Lambrate ad opera di personale Carabinieri, informando il personale della aliquota Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica solo nell'imminenza della perquisizione, e senza alcuna preventiva interlocuzione con lo scrivente Procuratore.

7. Recenti ulteriori criticità

La interlocuzione con il Proc. Agg. Robledo ha continuato a presentare profili di rilevante criticità, che si sono manifestate da ultimo con riferimento al P.P. n. 6960/14 RGNR Mod. 21 trasmesso per competenza a questa Procura dalla Procura della Repubblica di Venezia, di cui lo scrivente Procuratore in data 1° luglio 2014 con provvedimento dettagliatamente motivato ha disposto la assegnazione a sé stesso e la coassegnazione a due magistrati del II Dipartimento

CONSIDERATO

che a seguito dell'esposto indirizzato dal Procuratore Aggiunto Alfredo Robledo al CSM in data 18 marzo 2014, delle fughe di notizie e delle polemiche pubbliche che sono seguite si è determinato un clima che ha rischiato di indebolire la "credibilità e l'efficacia della azione giudiziaria" dell'Ufficio;

che il CSM nella seduta del 19 giugno 2014 ha deciso la "presa d'atto" con articolata motivazione;

che i provvedimenti di carattere organizzatorio finora adottati dal sottoscritto Procuratore non sono stati sufficienti a superare la situazione di criticità, come sopra dettagliatamente descritta;

che anzi l'ultimo provvedimento, di carattere interno, relativo al Procedimento n. 6960/14 RGNR Mod. 21 è trapelato sulla stampa, contribuendo in tal modo a riaccendere le polemiche sulla Procura di Milano e ciò accade mentre questo ufficio sta svolgendo indagini delicatissime (e con imputati detenuti) in materia di reati contro la P.A.;

che è doveroso per il Procuratore della Repubblica, in adempimento di quanto prescritto dalla legge assicurare "il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale" (art. 1 comma 2 D.lgs n.106/2006), nonché adottare tempestivamente i provvedimenti atti ad assicurare serenità e riservatezza ai colleghi assegnatari di procedimenti delicati ed in fase di pieno sviluppo di indagini;

che tale finalità, nella situazione data, impone che il Procuratore della Repubblica assuma direttamente il Coordinamento del II Dipartimento, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 comma

4 D.Lgs 106/2006 “ *Il procuratore della Repubblica può delegare ad un o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all’ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell’ufficio che necessitano di uniforme indirizzo*” nonché dal punto 11 dei vigenti “Criteri di organizzazione dell’Ufficio”: “ *Il procuratore della Repubblica: [...] designa i Coordinatori dei Dipartimenti e delle Aree omogenee tra i procuratori aggiunti o in mancanza tra sostituti anziani, salvo che riservi a sé stesso il coordinamento di un Dipartimento, di un’Area omogenea o di un settore specializzato; il Procuratore della Repubblica provvede a tali designazioni con l’obiettivo di rispondere nel modo più adeguato alle esigenze organizzative e di assicurare la credibilità e l’efficacia della azione giudiziaria dell’Ufficio, previo interpello degli interessati e con provvedimento motivato, tenendo conto in particolare delle specifiche attitudini, delle esperienze professionali, delle capacità organizzative, della attitudine a coordinare il lavoro di gruppo, della anzianità di servizio nell’ufficio e della anzianità nel ruolo; in mancanza di dichiarazioni di disponibilità il Procuratore provvederà a designazioni d’ufficio con provvedimento motivato; il Procuratore della Repubblica può riservare a sé stesso il coordinamento di un Dipartimento, di un’Area Omogenea o di un settore specializzato con provvedimento motivato ove ciò si renda opportuno per rispondere nel modo più adeguato alle esigenze organizzative dell’Ufficio e per assicurare la credibilità e l’efficacia della azione giudiziaria dell’Ufficio*”

che con separato provvedimento in data odierna alla funzione di Coordinatore del VI Dipartimento è stato destinato, a domanda, il Procuratore della Repubblica Agg. Nunzia Gatto, attualmente coordinatore del Dipartimento esecuzione penale;

che è opportuno che il coordinamento del Dipartimento esecuzione penale continui ad essere assicurato contestualmente da un Procuratore Aggiunto;

che con la assegnazione del Proc. Agg. Alfredo Robledo al Coordinamento del Dipartimento esecuzione penale, date le caratteristiche particolari delle attribuzioni e della organizzazione del Dipartimento, si ritiene possano essere superate le criticità sopra esposte che hanno caratterizzato il coordinamento del II Dipartimento e si sono riverberate sull’intero Ufficio

P.T.M.

Visto l’art. 1 comma 4 D.Lgs 106/2006 e il punto 11 dei vigenti “Criteri di organizzazione dell’Ufficio”

DISPONE

il coordinamento del II Dipartimento è assunto direttamente dal Procuratore della Repubblica, conseguentemente revocando la delega al Proc. Agg. Alfredo Robledo per il coordinamento del II Dipartimento, al quale comunque rimangono in carico i procedimenti in corso di cui risulta coassegnatario o assegnatario unico

DATO ATTO

che con separato provvedimento in data odierna alla funzione di Coordinatore del VI Dipartimento è stato destinato, a domanda, il Procuratore della Repubblica Agg. Nunzia Gatto, attualmente coordinatore del Dipartimento esecuzione penale

RITENUTO

che è opportuno che il coordinamento del Dipartimento esecuzione penale continui ad essere assicurato contestualmente da un Procuratore Aggiunto

DISPONE

il Proc. Agg. Alfredo Robledo è provvisoriamente destinato come Coordinatore del Dipartimento esecuzione penale, in luogo del Proc. Agg. Nunzia Gatto, mantenendo lo stesso modulo organizzativo

RISERVA

all'esito dell'interpello di tutti i Procuratori Aggiunti in ordine alla disponibilità ad assumere il Coordinamento del Dipartimento esecuzione penale la definitiva assegnazione nel ruolo di Coordinatore di detto Dipartimento.

Il presente provvedimento ha immediata esecuzione.

Il Procuratore della Repubblica
Edmondo Bruti Liberati